



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. TANASE CATALIN cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente titolo di studio: Diploma de Absolvire a Scolii Profesionale “ Diploma di Fine Scuola Professionale”, conseguito nel 1998 dopo Tre Anni di corso Presso “ Colegiul Tehnic Traian Vuia Di Galati , nel Mestiere di Autista Meccanico”;

VALUTATO che la predetta istituzione è statale e fa parte del sistema scolastico dello Stato di Romania, le materie del percorso formativo sono: fisica, chimica, disegno tecnico, automobili, parti auto e meccanismi, qualità e affidabilità dei prodotti, materiali per la costruzione auto, materiali per la costruzione auto, per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile Tecnico” presso una impresa di autoriparazione di cui all’art. 1 comma 3 lettera a) mecatronica (meccanica-motoristica, elettrauto) della legge n. 122/1992;



VISTA la risposta dell’Autorità competente rumena pervenute tramite Internal Market System Information – IMI n. 60832 che ha confermato l’autenticità del documento, e che il richiedente ha acquisito la qualifica di auto meccanico e può esercitare la professione di “meccanico auto” in Romania, e che le principali attività sono: preparare e controllare la macchina, riparazioni ordinarie, esecuzione di lavoro di riparazione sui meccanismi del motore, sistemi di tenuta, lubrificazione, raffreddamento del carburante, e che la professione in Romania non è regolamentata, mentre la formazione è regolamentata;

TENENDO CONTO delle norme nazionali rumene e la classificazione dell’art 11 della direttiva 2005/36/CE, il livello di qualificazione del certificato di qualifica professionale rilasciato è di livello (a) punto (i), cioè attestato di competenza rilasciato sulla base di una formazione non facente parte di un certificato di diploma;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 27 giugno 2017, con parere conforme del rappresentante categoria Confartigianato, ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall’interessato, idoneo all’esercizio dell’attività di “Responsabile Tecnico” in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3 lettera A), mecatronica, subordinato al superamento di una misura compensativa, (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), e s.m.i., necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa italiana riguarda *“materie sostanzialmente diverse”* da quelle oggetto della formazione del richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dall’interessato*, nel caso in esame infatti il percorso formativo dell’interessato, in termini di contenuto, è molto diverso da quello previsto dalla normativa italiana di settore.

TENUTO CONTO che la formazione non include anche insegnamenti riferiti alla parte elettronica dell’auto, parte che è invece ricompresa nell’attività di Meccatronica che il richiedente intende esercitare in Italia.

DEFINITIVAMENTE RITENUTO in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., di individuare la misura compensativa in una prova attitudinale sulle seguenti materie di cui al Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del*



riconoscimento delle qualifiche professionali: attività di autoriparazione – sezione mecatronica (parte elettronica, mista, elettrica);

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. , 0273503 del 4 luglio 2017, ha comunicato alla richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il riconoscimento è subordinato al superamento di misure compensative;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. TANASE CATALIN cittadino rumeno, nato a Galati (Romania) il 14 gennaio 1980 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell’ attività Responsabile Tecnico in imprese di Autoriparazione - legge 5 febbraio 1992 n. 122 e s.m.i. art.1 comma 3; lettera A), mecatronica, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, da svolgersi presso la Regione Lazio (di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 2006), in quanto la formazione scolastica, é carente di materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse dalla normativa italiana;
2. La misura compensativa consiste in una prova attitudinale di cui all’allegato “A” al presente decreto presso la Regione Lazio;

Art.2



1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 24 luglio 2017

IL VICE DIRETTORE VICARIO
(Dr. Marco Maceroni)



Allegato A

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte della S.V., di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;
- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;



- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico della S.V., a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La prova attitudinale è organizzata dalla Regione Lazio presso una struttura da essa individuata. La S.V. per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla Regione Lazio;

La Regione ammette la S.V. a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. La S.V. si deve presentare alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La Prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura competente, la quale rilascia alla richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire alla S.V., secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).